



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 9 del 03-02-2022

**OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA
PREVENZIONE DEI RISCHI DA PROCESSIONARIA DEL PINO.**

IL SINDACO

Premesso che la lotta alla processionaria del pino risulta obbligatoria ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007 pubblicato sulla G.U. n. 40 del 16/02/2008, al fine di prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, conseguendo finalità di pubblico interesse;

Dato atto che l'insetto attacca solo il genere Pinus (occasionalmente cedri e douglasie) e già in questo periodo sono visibili i nidi sia sulle cime che sulle branche laterali delle piante;

Dato atto altresì che, a partire dalle giornate più calde dei prossimi mesi, le larve escono dai nidi, si nutrono e si spostano in processione verso il basso arrecando fastidiosissimi eritemi cutanei a chi ne viene in contatto;

Ritenuto quindi di dover emettere misure per la prevenzione dei rischi connessi alla salute delle persone e degli animali domestici;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Considerato che, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività , non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e s. m.;

ORDINA

per quanto espresso in premessa

a tutti i proprietari o conduttori di piante di pino, cedri e douglasie di:

- 1) provvedere a verificare la presenza di nidi della processionaria del pino sulle cime e sulle branche laterali della pianta;
- 2) qualora si riscontrasse la presenza di nidi di Processionaria, di intervenire immediatamente e obbligatoriamente con la rimozione e distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve rivolgendosi preferibilmente a operatori specializzati nel settore;

3) fatto salvo l'obbligo di asportazione dei nidi, mettere in atto, secondo necessità e rivolgendosi a ditte specializzate, adeguate tecniche di profilassi (es. trattamenti microbiologici, endoterapici) o mezzi di complemento (es. cattura massale con trappole a feromoni);

AVVERTE

che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;

che è fatto assoluto divieto di abbandonare rami con nidi di processionaria o depositarli presso il centro di raccolta comunale dei rifiuti ;

che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria , salvo che il fatto non costituisca più grave reato, da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 ;

che l'efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata alla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte modifiche normative.

INCARICA

del rispetto della presente ordinanza la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia all'uopo incaricate;

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza nei modi previsti.

IL SINDACO

Alberto Lenzi